

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13957 del 2015, proposto da:

Organismo Unitario dell'**Avvocatura** Italiana (Oua), in persona del legale rappresentante p.t., Mirella (Maria) Casiello, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso Antonino Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'**Avvocatura** Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12; il Consiglio Nazionale Forense;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Unione delle Camere Penali Italiane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Martini e Stefano Rossi, elettivamente domiciliata in Roma, corso Trieste, 109, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi;
Associazione Giuslavoristi Italiani, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Martini e Stefano Rossi, elettivamente domiciliata in Roma, corso Trieste, 109, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi; Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e Per i Minori, Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi;

per l'annullamento

del Decreto Ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247", pubblicato su G.U. n. 214 del 15 settembre 2015, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, visto l'art. 55, co. 10, c.p.a. e considerato che le esigenze della parte ricorrente, correlate alla non palese infondatezza di alcune censure di irragionevolezza articolate in gravame, siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa, per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 9 marzo 2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

fissa, per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 9 marzo 2016.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Carminè Volpe, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)